

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2995

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato PELLICANI

Presentata il 1° marzo 1966

#### Riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla estensione del fenomeno dell'obiezione di coscienza e sulla urgenza di una soluzione legislativa della materia non occorre un lungo discorso. Sono a tutti noti i casi, ancora di recente venuti alla luce, in cui il conflitto tra coscienza morale e responsabilità sociale si è proposto con prepotenza all'opinione pubblica senza che, al suo confronto, si ergesse una posizione concettuale che, dagli ordinamenti o anche dal sentimento etico, esprimesse di quel conflitto una definizione, orientasse infine gli organi dello Stato e la stessa opinione pubblica nella valutazione del fenomeno che va facendosi sempre più consistente e che è destinato a trarre nuovi proseliti nelle giovani generazioni.

Ora, qualunque sia il giudizio morale, culturale o politico che si vuol dare dell'obiezione di coscienza, un dato è certo ed è che si tratta di un fatto sociale, che ha già trovato negli ordinamenti più progrediti una sua specifica collocazione e che non può essere obliterato da un legislatore aperto alle istanze popolari, sollecito del sentimento comune. Basta aggiungere che i Paesi nei quali l'obiezione di coscienza, lungi dall'essere riconosciuta, è brutalmente stroncata, sono quelli a regime comunista e quelli a direzione reazionaria o fascista, per recepire il significato eminentemente democratico delle iniziative in corso nel nostro Paese in favore di un rammodernamento legislativo che preveda come lecita l'obiezione di coscienza.

A nostro avviso il problema va sfronato di ogni suggestione retorica e anche di ogni particolare intonazione etica. Esso deve essere inquadrato nell'ambito dei valori giuridici e porsi come termine d'applicazione del principio di libertà e di rispetto della personalità umana sancito nell'articolo 2 della Costituzione, che non contrasta, nella specie, con l'articolo 52, dove è bensì stabilito l'obbligo delle prestazioni militari, ma « nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ».

Su questo piano, l'obiezione di coscienza, più che uno *status* particolare oppure una sorta di diritto privilegiato, evoca la sfera degli interessi legittimi comuni ed è da un lato esercizio di un diritto, dall'altro causa esimente di una obbligazione pubblica qual è la coscrizione militare e delle sanzioni ad essa connesse in caso di inadempienza.

Tale è il principio che intendiamo adottare a mezzo del presente progetto.

Altra innovazione, anche rispetto alle analoghe proposte legislative, riguarda il deferimento delle controversie ad una apposita sezione della Corte d'appello in cui risiede l'autorità militare competente, con una deroga sostanziale di giurisdizione giustificata dalla complessità e della novità della materia, oltre che dall'esigenza di assicurare la massima imparzialità alle decisioni non disgiunta da un rigoroso giudizio etico-giuridico cui solo un collegio specializzato può provvedere.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il rifiuto di prestare il servizio militare, fondato su ragioni di coscienza, non è punibile ai sensi delle norme penali militari e comuni.

### ART. 2.

La dichiarazione di rifiuto, debitamente motivata, deve essere proposta al Distretto militare nel quale il proponente è iscritto, nel caso di chiamata di leva, o al comando militare da cui dipende se l'obiettore è in servizio.

### ART. 3.

Se le autorità militari ritengono attendibile il rifiuto, l'obiettore di coscienza viene esonerato dal servizio militare e destinato ad un servizio civile sostitutivo della stessa durata di quello militare.

L'organizzazione del servizio civile è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### ART. 4.

Se le autorità militari non ritengono giustificato il rifiuto, l'obiettore di coscienza viene deferito al giudizio della Corte d'appello, Sezione specializzata per gli obiettori di coscienza, nel cui territorio ha sede il Distretto militare o il comando militare competenti.

La Sezione specializzata per gli obiettori di coscienza presso la Corte d'appello è costituita da due magistrati ordinari, due professori universitari di psicologia o scienze morali, indicati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, un ufficiale superiore designato dal Ministro della difesa.

Presieduta da uno dei due magistrati ordinari, la Sezione specializzata della Corte di appello decide delle controversie in primo grado. Contro le decisioni della Sezione specializzata della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione sia da parte dell'interessato che del pubblico ministero, secondo le norme comuni di procedura.

### ART. 5.

Nelle more della decisione amministrativa e del giudizio in sede giurisdizionale, l'obbligo del servizio militare è sospeso.

ART. 6.

Chiunque, non riconosciuto obiettore di coscienza con decisione irrevocabile, persista nel rifiuto dell'obbligo militare, è punito per una sola volta con la reclusione da uno a tre anni.

Scontata la pena, l'obiettore è obbligato al servizio civile ai sensi del precedente articolo 3.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 7.

La dichiarazione di rifiuto di cui al precedente articolo 2 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per obiezione di coscienza o sia stato già condannato e stia scontando la pena.